



Parco dell'Aveto

Regolamento del parco per la tutela e valorizzazione delle foreste regionali

Art. 1 (Finalità)

Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi dell'art 25 della L.R. 12/1995, per la salvaguardia dei valori naturalistici, forestali e culturali delle Foreste regionali Lame, Penna e Zatta, appartenenti al patrimonio demaniale della Regione ed affidate in gestione all'Ente Parco con specifica convenzione, nonché per la loro valorizzazione come risorsa locale.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento della raccolta di funghi e frutti silvestri e dell'accesso con mezzi motorizzati nell'ambito delle Foreste regionali di cui all'art. 1.

Nel restante territorio del Parco le suddette attività restano disciplinate dal Piano del Parco, dai regolamenti di cui all'art. 25 della L.R. 12/1995 eventualmente emanati e dalle restanti leggi di settore.

Art. 3 (Funghi)

1. La raccolta di funghi nelle Foreste regionali di cui all'art. 1, è disciplinata dal presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi vigenti in materia.
2. La raccolta dei funghi nelle Foreste regionali è consentita, nei limiti e con le modalità di seguito specificate, ai soli possessori di un tesserino a pagamento rilasciato dal Parco, valido per tutte e tre le Foreste.
3. Su richiesta degli interessati, maggiori di anni 14, il Parco rilascia i seguenti tesserini:
 - **giornaliero:** non residenti, euro 10; residenti nei Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto, euro 5;
 - **settimanale:** non residenti, euro 35; residenti nei Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto, euro 15;
 - **mensile:** non residenti, euro 100 euro; residenti nei Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto, euro 35;
 - **annuale:** non residenti, euro 150; residenti nei Comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto, euro 70.

Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta di funghi, purché accompagnati da persona munita di tesserino e sotto la sua responsabilità; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Non è richiesto il possesso di tesserino per le persone di età superiore ai 75 anni, purché dotate di idoneo documento comprovante l'età.

Il tesserino è nominativo e ha validità personale. Il tesserino è valido solo se accompagnato da un idoneo documento di riconoscimento e dovrà essere esibito a semplice richiesta del personale di vigilanza.

4. Il tesserino è acquistabile presso l'Ente Parco e presso i soggetti pubblici e privati convenzionati. L'ente parco riconosce alle rivenditorie autorizzate un aggio pari al 10% del prezzo di vendita del tesserino.
5. Il tesserino può essere rappresentato anche dalla ricevuta di versamento postale effettuato dai richiedenti sul c/c postale n. 70032099 intestato all'Ente Parco Aveto. Il versamento dovrà essere fatto esclusivamente a nome del richiedente e nella causale dovrà essere obbligatoriamente riportata la dicitura: "acquisto tesserino per raccolta funghi foreste demaniali", specificando la durata del tesserino (giornaliero, settimanale, mensile o annuale). Il titolare, dovrà apporre sulla ricevuta del pagamento la data di inizio validità, con penna indelebile e senza cancellature. La mancata compilazione della ricevuta nei modi indicati equivale al mancato possesso di autorizzazione ed è passibile di analogo sanzione.
6. La raccolta dei funghi è consentita esclusivamente nelle giornate di:
martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica
7. La raccolta può avvenire dall'alba al tramonto; è fatto divieto di utilizzare, nel corso della raccolta, torce, pile e altre forme di illuminazione artificiale.
8. I limiti di raccolta sono quelli previsti per tutto il territorio regionale dalla normativa statale e regionale vigente in materia (legge 23.8.1993 n. 352 e legge regionale 3.5.1985 n. 30).
In particolare, la raccolta dei funghi spontanei è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:
 - a) per la specie «*Amanita caesarea*» (Ovulo buono) fino ad un massimo di un chilogrammo per persona;
 - b) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
 - c) la quantità di raccolta individuale non può comunque superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, salvo il caso del superamento di tale limite con un unico esemplare.
9. Le modalità di raccolta sono quelle previste per tutto il territorio regionale dalla normativa statale e regionale vigente in materia (legge 23.8.1993 n. 352 e legge regionale 3.5.1985 n. 30).
In particolare:
 - a) La raccolta dei funghi spontanei deve avvenire cogliendo con torsione esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie; eventuali resti di micelio asportati con la raccolta devono essere ripuliti sul posto;
 - b) Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. E' consentito durante la ricerca dei funghi spontanei, l'uso di un bastone a punta unica, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
 - c) Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
 - d) La raccolta ed il danneggiamento dei funghi spontanei non commestibili o velenosi sono vietati.

e) I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica e contenitori stagni.

10. E' altresì vietata:

- la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;
- la raccolta di funghi decomposti;
- la raccolta di «*Amanita caesarea*» allo stato di ovulo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria;
- la raccolta di esemplari appartenenti al genere "*Boletus*" con dimensioni minime del cappello inferiori a 4 cm, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime indicate;

11. L'Ente parco, ai fini della tutela dell'ambiente, e tenuto conto delle condizioni climatiche e ecologiche, può annualmente stabilire una data di inizio e di fine della raccolta, dandone adeguata informazione.

12. L'Ente parco si riserva, per motivi di tutela ambientale e per periodi di tempo determinati, comunque idonei al ripristino di condizioni ecologiche adeguate, di vietare o sospendere la raccolta di funghi in determinati periodi dell'anno o in determinate località, o di diminuire i quantitativi di legge, dandone adeguata informazione.

13. L'Ente parco può autorizzare, anche in deroga ai limiti e ai divieti del presente Regolamento, la raccolta di funghi per comprovate attività di ricerca scientifica o per la realizzazione di mostre, seminari o altre manifestazioni micologiche aventi carattere scientifico-divulgativo. La deroga a limiti e divieti dovrà essere autorizzata nominalmente, indicando località, modalità e limiti della raccolta, sulla base della richiesta. Le relative richieste dovranno pervenire al Parco almeno 20 giorni prima della/e data/e richiesta/e.

Art. 3 (Frutti silvestri)

1. E' vietato l'asporto di frutti silvestri (mirtilli, fragole, lamponi e more di rovo) delle Foreste demaniali di cui all'art. 1. E' invece consentita la raccolta per il diretto consumo sul posto.
2. L'Ente parco può autorizzare, a titolo oneroso, soggetti privati singoli o consorziati che facciano richiesta di raccolta di frutti silvestri per la commercializzazione, fatte salve le norme in materia, e privilegiando la loro valorizzazione come risorsa locale.

Art. 4 (Circolazione dei mezzi motorizzati)

Nelle Foreste demaniali di cui all'art. 1 si applicano i limiti alla circolazione dei mezzi motorizzati previsti all'art. 14 della L.R. 4/1999, "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico". E' comunque facoltà dell'Ente rilasciare autorizzazioni nominative e temporanee in deroga a tali limitazioni e procedere a concessioni continuative onerose a chi ne faccia richiesta per il raggiungimento di beni di proprietà o in gestione o per l'espletamento di attività autorizzate.

Art. 5 (Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento sono esercitate ai sensi dell'art 32 della L.R. 22.02.1995, n. 12. Ai fini del controllo sul rispetto delle presenti norme l'Ente parco può avvalersi, altresì, di guardie giurate in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U.I.P.S. (R.D. n° 773/1931), riconosciute dal Prefetto competente per territorio e nominate con apposito Decreto del Presidente del Parco, anche ai sensi dell'art 133 del T.U.I.P.S.

Art. 6 (Violazioni e sanzioni)

1. In caso di violazione alle norme del presente Regolamento il personale accertante commina, come previsto dall'art. 33, comma 2 lettera b della L.R. 12/1995, per ciascuna infrazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00, con le procedure previste dalla L.R.45/1982, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca infrazione più grave.
2. In caso di violazioni alla raccolta di funghi o frutti silvestri, si procede inoltre alla confisca di quanto raccolto in difformità dal Regolamento stesso, degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione, nonché al ritiro del tesserino se giornaliero. In caso di confisca, a seguito di accertamento di violazione del presente Regolamento, il personale di vigilanza può procedere all'immediata distruzione del materiale confiscato, in presenza del verbalizzato, qualora ricorrano difficoltà di trasporto o conservazione del materiale stesso. Di tale distruzione sarà fatta nota nel sommario processo verbale relativo all'infrazione. A coloro i quali trasgrediscano a norme del presente Regolamento in merito alla raccolta di funghi o frutti silvestri per almeno due volte, sarà revocata l'autorizzazione alla raccolta per il residuo di validità della stagione in corso.
3. E' fatto obbligo di esibire, a richiesta del personale di vigilanza, la documentazione comprovante il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 7 (Destinazione degli introiti)

I proventi derivanti dai tesserini, dalle autorizzazioni onerose e dalle sanzioni a seguito dell'applicazione del presente Regolamento, sono introitati dall'Ente parco dell'Aveto che, dedotti gli oneri generali e le spese di gestione, sorveglianza e custodia, provvederà alla loro destinazione per la conservazione, il miglioramento, la promozione, la valorizzazione e la gestione delle Foreste regionali affidate in gestione.

Art. 8 (Aggiornamenti e modifiche)

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con il medesimo iter di approvazione del Regolamento stesso.
2. Le tariffe disposte dal presente Regolamento possono essere aggiornate annualmente con semplice provvedimento del Consiglio, espletate le procedure di cui all'art. 30 della L.R. 12/1995.